



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.49

Data 29-07-2022

Oggetto: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFA IRPEF - MODIFICA
DELIBERAZIONE N.9*

L'anno 2022 il giorno 29 LUGLIO 2022 alle ore 18:15, in prima convocazione e seduta presso la Sede municipale del Comune di Cori in Via Della Liberta' n.36 sita in Cori -Provincia di Latina-, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

Nome e Cognome	P/A	Nome e Cognome	P/A
DE LILLIS MAURO PRIMIO	P	D'ELIA CHIARA	P
AFILANI ENNIO	P	MARCHETTI ERICA	P
IMPERIA SIMONETTA	P	PISTILLI SABRINA	P
TEBALDI ANNAMARIA	P	SILVI EVARISTO	P
BETTI ANTONIO	P	SILVI GERMANA	P
ZAMPI LUCA	P	MARIANI DAVID	P
MASSOTTI ELISA	P	CHERUBINI TOMMASO	P
PROIETTI ARISTIDE	P	DUCCI FRANCESCO	P
TODINI MICHELE	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n.0

Assume la Presidenza la Dott.ssa ANNAMARIA TEBALDI in qualità di Consigliere assistito dal Vicesegretario dott. CORRADO COSTANZI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

In prosieguo di seduta si passa al nono punto del giorno avente oggetto: Approvazione Regolamento e Tariffa Irpef – modifica deliberazione n. 9 - .

Consiglieri presenti: 17;

Consiglieri assenti: 0;

Uditi gli interventi come da allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 17.03.2022 con la quale veniva approvata l'aliquota e il regolamento Irpef per l'anno 2022;

VISTA la L. 234/2021 (Legge di Bilancio) con la quale a partire dal 1° Gennaio 2022 sono state modificate le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF secondo la seguente articolazione:

FINO AL 2021		FINO AL 2022	
Scaglioni IRPEF	Aliquota	Scaglioni IRPEF	Aliquota
Fino a 15.000,00	0,40 %	Fino a 15.000,00	0,40 %
Da 15.000,01 a 28.000,00	0,50 %	Da 15.000,01 a 28.000,00	0,50 %
Da 28.000,01 a 55.000,00	0,60 %	Da 28.000,01 a 55.000,00	0,60 %
Da 55.000,01 a 75.000,00	0,70 %	Da 55.000,01 a 75.000,00	0,70 %
Oltre 75.000,00	0,80 %		

VISTO che il Comune di Cori ha optato con la precedente deliberazione l'aliquota unica allo 0,80%, aliquota che è stata abolita;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RICHIAMATI:

0B7 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

0B7 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

RITENUTO di dover aggiornare il Regolamento IRPEF, allegato al presente atto sotto "Regolamento IRPEF 2022" quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di dover modificare, per l'esercizio finanziario 2022 l'aliquota IRPEF stabilendo l'aliquota irpef allo 0,7% del reddito complessivo;

QUANTIFICATO presuntivamente in **€ 830.897,24** il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno 2022 derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base di stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

VISTI i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal presidente del Consiglio Comunale: con voti favorevoli e unanimi.

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'allegato regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

3. di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 17.03.2022;

4. di modificare per l'esercizio finanziario 2022 l'addizionale comunale IRPEF, stabilendo un'aliquota unica pari a 0,70% del reddito complessivo;

5. di quantificare presuntivamente in **€ 830.897,24** il gettito derivante delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

6. di apportare la relativa variazione agli stanziamenti di bilancio 2022-2024;

7. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di disporre altresì la trasmissione della presente determinazione al messo comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio;

10. Di pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e s.mm.ii..

Successivamente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

CORI, 29-07-2022

Il Presidente del Consiglio

DOTT.SSA ANNAMARIA TEBALDI

Il Segretario Comunale

DOTT. CORRADO COSTANZI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-07-2022

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

CORI, 29-07-2022

Il Segretario Comunale
CORRADO COSTANZI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFA IRPEF - MODIFICA DELIBERAZIONE N.9

ESPRIME

Parere Favorevole

Cori, li 26-07-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARAFINI FEDERICO**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005



COMUNE DI CORI

Provincia Di Latina

PARERE DI REGOLARITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFA IRPEF - MODIFICA DELIBERAZIONE N.9

ESPRIME

Parere Favorevole

Cori, li 26-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Federico Marafini

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,70%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 è dovuta e calcolata su tutte le fasce di reddito senza soglia di esenzione

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 5 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 (G.U. del 23/10/2007 n. 247).

Art. 6 – Rinvio a Disposizioni di Legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Art. 7 – Delega di approvazione alla Giunta

Delega alla giunta a partire dal 2020, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, alla deliberazione di approvazione dell'aliquota e del regolamento entro il limite massimo di cui al precedente comma 1. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/07/2022
avente per oggetto: Approvazione Regolamento e tariffa IRPEF – Modifica
Deliberazione n.9**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio, il sottoscritto, in qualità di Revisore Unico, a seguito della documentazione fornita dalla Responsabile del Servizio Finanziario con mail del 26/07/2022, in merito ai provvedimenti conseguenti alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/07/2022 avente per oggetto: Approvazione Regolamento e tariffa IRPEF – Modifica Deliberazione n.9,

V I S T I

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/07/2022 avente per oggetto: Approvazione Regolamento e tariffa IRPEF – Modifica Deliberazione n.9;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. n.267/2000 TUEL;
- il decreto legislativo 23/06/2011, n.118;
- il D.lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione contabile

Dott. Carlo Ciotti

**NONO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E
TARIFFA IRPEF - MODIFICA DELIBERAZIONE N.9.**

PRESIDENTE - favorevoli?

VOTAZIONE

PRESIDENTE - unanimità. Immediata esecutività. Favorevoli?

VOTAZIONE

PRESIDENTE - unanimità. La Seduta Consiliare è chiusa. Buonasera.